

vocazione onde potere raccogliere una massa di lavori tale che possa occupare per lo meno due sedute.

Quindi, se il Senato me lo acconsente, io proporrei il seguente ordine del giorno per giovedì 23 del corrente mese

Al tocco, riunione negli uffici per l'esame del progetto di legge presentato ieri dal Ministro di grazia e giustizia.

Alle 2 seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Acquisto d'un cordone telegrafico sottomarino;
2. Approvazione di maggiori spese e spese nuove sui bilanci del 1860 e 1861;
3. Due distinti progetti, compresi in una sola relazione, per l'approvazione d'una maggiore spesa e di spese straordinarie sul bilancio della guerra.

4. Istituzione di casse di depositi e prestiti;

5. Ove sia in pronto la relazione, il progetto per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia.

Se non si fanno osservazioni s'intenderà in tale conformità fissato l'ordine del giorno per giovedì.

(Il Senatore segretario Arnulfo fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Numero dei votanti . . . . .	89
Voti favorevoli . . . . .	81
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4.)

CCXIV.

TORNATA DEL 23 APRILE 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario** — *Sunto di petizioni — Congedi — Comunicazione del Governo — Istanza del Ministro dei Lavori Pubblici — Discussione sul progetto di legge per l'instituzione di nuove Casse di depositi e prestiti — Dichiarazione del Ministro delle Finanze — Approvazione degli art. 1 al 37 colle modificazioni ed emendamenti proposti agli articoli 3, 7, 14, 16, 18, 28, 29 e 34, non che dell'aggiunta all'articolo 6 del Senatore Di Pollone — Aggiornamento della votazione del progetto a domani — Presentazione di due progetti di legge — Osservazioni dei Senatori Vigliani e Bellelli — Interpellanza del Senatore Duchoquè, cui risponde il Ministro dei Lavori Pubblici.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

È presente il Ministro dei Lavori Pubblici, e più tardi interviene anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze.

Il Senatore *Segretario D'Adda* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3258. Alcuni cittadini di Bologna, in numero di 9, fanno voti perchè l'attuale insurrezione della Polonia venga dal Governo aiutata con mezzi efficaci ad ottenere la sua indipendenza.

3259. Parecchi abitanti di Cerreto (provincia di Benevento) porgono al Senato motivate istanze per essere esonerati dalla sovra imposta alle contribuzioni dirette decretata dal contiguo comune di San Lorenzo.

**Presidente.** Si darà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore *Segretario D'Adda* dà lettura delle lettere dei Senatori Puccioni, Prinetti, Camozzi, Longo, Porro, Panizza, Serra Domenico, Varano, Nazari e Spada, colle quali, chi per motivi di salute, chi di famiglia, chiedono un congedo che loro viene dal Senato accordato.

COMUNICAZIONE DEL GOVERNO.

**Presidente.** La parola è al Ministro dei Lavori Pubblici.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Signori Senatori. Per incarico avuto dal signor Presidente del Consiglio dei Ministri, ho l'onore d'annunziare al Senato che S. M. si è degnata di accettare la dimissione data dal marchese Di Negro, Ministro della Marina, ed in sua vece ha nominato alle stesse funzioni il signor generale Eflasio Cugia Deputato al Parlamento.

In questa medesima occasione pregherei il Senato di voler immediatamente discutere il progetto di legge sulle Casse dei depositi e prestiti che si trova compreso fra quelli che sono all'ordine del giorno.

Io chieggo l'urgenza per tale progetto, sia perchè è necessario provvedere a questi importanti stabilimenti, sia perchè la discussione riuscirà assai più agevole, essendo esso già stato discusso una volta in seno del Senato.

**Presidente.** Interrogo il Senato se ammette che si dia la preferenza sugli altri progetti portati all'ordine del giorno, a quello relativo alle Casse di depositi e prestiti di cui ha testè fatto menzione l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici.

Chi l'ammette voglia sorgere.

(Approvato.)

DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'ISTITUZIONE DI NUOVE CASSE  
DI DEPOSITI E PRESTITI.  
(V. Atti del Senato N. 221.)

Senatore Regis. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Regis. Io credo che per la discussione di questo progetto di legge sarebbe indispensabile la presenza dell'onorevolissimo signor Ministro delle Finanze, il quale intervenne in seno dell'Ufficio Centrale, fece osservazioni e dichiarazioni, e potrebbe averne qualche altra a fare nella discussione che si sta per intraprendere.

Presidente. All'osservazione fatta dal Senatore Regis, che si era già preveduta, si è provveduto, facendo pregare il signor Ministro delle Finanze a voler intervenire al Senato, trattandosi appunto della discussione di questo progetto di legge; e credo che fra pochi momenti il signor Ministro potrà essere in Senato. Frattanto...

Senatore Regis. Allora la difficoltà è tolta.

Presidente. Prego i signori Senatori componenti l'Ufficio Centrale di recarsi al banco della Commissione.

(I membri dell'Ufficio Centrale pigliano posto al banco della Commissione.)

Intanto che si aspetta il signor Ministro delle Finanze comincerò a dar lettura del progetto dell'Ufficio Centrale, riservandomi quando sarà presente il Ministro, di interrogarlo se accetta, come credo che accetterà, che la discussione si porti sul progetto modificato dall'Ufficio Centrale (*Legge il progetto modificato dall'Ufficio Centrale. V. infra.*)

Presidente. La parola è al Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io pregherei il Senato di voler aspettare per qualche istante l'arrivo del signor Ministro delle Finanze, il quale è trattenuto alla Camera dei Deputati da una discussione nella quale credo sia impegnato.

Presidente. Se il Senato crede si potrà sospendere l'adunanza per dieci minuti (*L'adunanza è sospesa per 10 minuti, nel qual frattempo giunge il signor Ministro delle Finanze*)

Si riprende la seduta.

Prego il signor Ministro delle Finanze di voler dichiarare se accetta le modificazioni dell'Ufficio Centrale al progetto in discussione, e se consente perciò che la discussione si porti sul progetto dell'Ufficio medesimo.

Ministro delle Finanze. Accetto il contro-progetto dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Essendosi già data lettura di quel contro-progetto, dichiaro aperta la discussione generale sul medesimo.

Se non si domanda la parola, passerò alla lettura dei singoli articoli per metterli ai voti.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

« È istituita una Cassa di depositi e prestiti in ciascuna delle città ove ha sede una Direzione del debito pubblico. »

« Con Decreto Reale potranno instituirsi casse di depositi e prestiti in altre città, *determinandone la circoscrizione, con le norme d'amministrazione, e le attribuzioni conferite dalla presente legge.* »

« La Cassa della città, dove è la sede del Governo, ha, nei limiti indicati nella presente legge, titolo ed ufficio di Cassa centrale. »

(Approvato.)

Art. 2.

« Le Casse dei depositi e prestiti sono poste sotto la guarentigia dello Stato, e la dipendenza del Ministero delle finanze. »

(Approvato.)

Art. 3.

« Ogni Cassa avrà un Amministratore ed un Consiglio permanente di Amministrazione del quale il medesimo avrà la presidenza. »

Senatore De Cardenas. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore De Cardenas.

Senatore De Cardenas. Avrei a proporre una lieve modificazione di redazione.

L'articolo dice: « Ogni Cassa avrà un Amministratore ed un Consiglio permanente di Amministrazione del quale il medesimo avrà la presidenza. »

Ora è il Consiglio permanente che avrà la presidenza, o l'amministratore nominato dal Governo?

Ben si vede che l'intendimento del legislatore è di attribuire la presidenza all'amministratore, ma tuttavia il modo con cui l'articolo è espresso, lascia grave dubbio, che credo conveniente di togliere.

Presidente. La parola è al relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Ceppi, relatore. Fu veramente intendimento dell'Ufficio Centrale che la presidenza di questo consiglio appartenga all'amministratore. Ammesso che dopo la fatta osservazione, potrebbe rimanervi qualche dubbio, quindi accetterò di buon grado la proposta che viene accennando l'onorevole Senatore Scialoja, che si è di dire « avrà un amministratore ed un consiglio che sarà da lui presieduto. »

Ministro delle Finanze. Mi pare che la più semplice dizione sarebbe questa « Ogni Cassa avrà un consiglio permanente di amministrazione, ed un amministratore che ne avrà la presidenza, oppure ripetere la parola amministratore. »

Presidente. Mi pare che secondo la proposta fatta

dal signor Ministro delle finanze correrebbe benissimo il senso e rimarrebbe tolta l'ambiguità accennata dal signor Senatore De Cardenas.

Senatore Taverna. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Taverna.

Senatore Taverna. Io proporrei di dire: « Ogni Cassa avrà un amministratore ed un consiglio permanente d'amministrazione presieduto dal medesimo. »

Presidente. Accetta L'Ufficio Centrale la redazione proposta dal Ministro delle finanze?

Senatore Ceppl, relatore. Se si ripete la parola amministratore, come proponeva il signor Ministro delle finanze, mi pare che la cosa non presenti difficoltà.

Presidente. Rileggerò l'articolo terzo così redatto:

Art. 3.

« Ogni Cassa avrà un amministratore ed un Consiglio permanente di Amministrazione del quale l'amministratore medesimo avrà la presidenza. »

Chi approva quest'articolo è pregato di sorgere. (Approvato.)

Art. 4.

« Nelle città ove ha sede la Direzione generale o una Direzione speciale del Debito pubblico, il direttore generale e i direttori speciali saranno gli amministratori delle rispettive Casse. »

« Venendo ad instituirsi per Decreto Reale qualche Cassa fuori della sede d'una direzione del debito pubblico, l'Amministratore sarà nominato dal Re sulla proposta del Ministro delle finanze. »

« I Consigli permanenti di Amministrazione saranno composti di quattro, di sei ed otto persone, secondo la importanza della Cassa, da nominarsi dal Re sopra proposta dei Ministri dell'Interno, delle Finanze, e dei Lavori Pubblici. »

Domando al signor relatore dell'Ufficio Centrale se dove dice: « I Consigli permanenti saranno composti di quattro, di sei ed otto persone » non sarebbe il caso di mettere quattro, sei ed otto.

Senatore Ceppl, relatore. L'Ufficio acconsente.

Presidente. Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 5.

« L'Amministrazione delle Casse dei depositi e prestiti sarà separata da quella del Debito pubblico. »

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato.)

Sebbene l'art. 6 del progetto ministeriale sia a termini della proposta dell'Ufficio Centrale suppresso, tuttavia trattandosi di legge iniziata in Senato non è il caso di promuovere un voto sull'articolo stesso per far dichiarare la soppressione.

Ligerò l'articolo 7 ministeriale che diventa articolo 6.

Art. 7.

« L'Amministrazione delle Casse dei depositi e prestiti è posta sotto la vigilanza di una Commissione composta di tre Senatori e di tre Deputati, scelti dalle rispettive Camere, di tre Consiglieri di Stato a nomina del Presidente del Consiglio di Stato, e di un Consigliere della Corte dei Conti, eletto dal Presidente della medesima. »

« La Commissione di vigilanza sarà rinnovata ogni anno; essa nominerà il suo Presidente fra i membri che la compongono. »

« Nell'intervallo delle sessioni e legislature i Senatori e i Deputati continueranno a far parte della Commissione. »

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato.)

TITOLO II.

Dei depositi.

Art. 7.

« Le Casse ricevono in deposito:

« a) Denaro;

« b) Titoli di rendita pubblica, di comuni, province e pubblici stabilimenti;

« c) Buoni del Tesoro;

« d) Azioni ed obbligazioni di società anonime ed in accomandita. »

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Io debbo dichiarare che la osservazione che intendo fare è forse intempestiva e che avrebbe dovuto essere fatta prima.

Confesso anche di non aver avuto tempo di studiare questo progetto, perchè non credeva che sarebbe venuto oggi in discussione.

L'articolo 6 votato testè dal Senato porta che nello intervallo delle sessioni e legislature, i deputati continueranno a far parte della Commissione; ma se venisse sciolta la Camera? Desidererei vedere risolto questo dubbio.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. È già stato deciso in casi analoghi dal Senato che tale attribuzione si poteva conferire alla persona che rivestiva prima il carattere di deputato finchè non fosse surrogato nell'ufficio suo.

Senatore Di Pollone. Io ringrazio l'onorevole Senatore Alfieri della spiegazione. Ciò che mi mosse a fare questa osservazione, si è che mi pare che nella legge sul debito pubblico vi sia qualche disposizione speciale a tale riguardo.

Non posso dire positivamente che ci sia, ma la mia mente mi suggerisce che il dubbio debbe essere stato risolto nel senso espresso dall'onorevole Senatore Alfieri. Purmi però, ripeto, che vi sia una disposizione che lo

dica; chè altrimenti se non si dicesse, la sola interpretazione data dal Senato non potrebbe far legge.

Quindi io prego il Senato di voler riservare la facoltà a qualunque Senatore, verificata la cosa, di proporre un'aggiunta, se sarà il caso.

Senatore **Alfieri**. Forse che non ho inteso bene l'osservazione che veniva fatta dall'onorevole Senatore Di Pollone. Io credeva che egli desiderasse essere chiarito sulla continuazione di queste funzioni nella persona che aveva cessato di essere deputato ove la Camera elettiva venisse sciolta; ed accennando appunto a questa difficoltà, io rispondeva che tale questione era stata risolta in un'altra occasione dal Senato nello stesso senso. Ora da alcuni dei colleghi che mi stanno vicino vien supposto che il Senatore Di Pollone intenda dire che nell'articolo 6 non sia abbastanza espressa la continuazione del mandato quando la Camera elettiva è sciolta. Siccome però nell'articolo medesimo è detto che i deputati continueranno a far parte della Commissione nell'intervallo delle sessioni e delle legislature, non si saprebbe cosa aggiungere di più, poichè la legislatura, come l'onorevole Senatore Di Pollone sa quanto me, è il complesso delle varie sessioni tenute da una Camera sorta da una sola elezione.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Arrivabene**. Mi pare che la lettera o paragrafo b come è espresso possa far nascere un qualche dubbio; ivi si legge: *Titoli di rendita pubblica; di Comuni, di Province, ecc.*, e pare a me che sarebbe questo paragrafo meglio espresso se si ripetesse la parola *rendita* al plurale prima della parola *comuni*, e si dicesse così: *Titoli di rendita pubblica, di rendite di comuni, ecc.*

**Presidente**. Assente l'Ufficio Centrale alla proposta del Senatore Arrivabene?

Senatore **Bellelli**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Bellelli**. A me pare che al paragrafo b sarebbe più semplice il dire: *Titoli di rendite dello Stato, di comuni, di provincie, e pubblici stabilimenti.*

**Presidente**. Accetta l'Ufficio Centrale questa seconda proposta del Senatore Bellelli, che modificherebbe quella del Senatore Arrivabene, il quale parrai già vi abbia acconsentito?...

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Io desidererei una spiegazione sulla modificazione che proporrebbe l'onorevole Senatore Bellelli, perchè io non so quali siano le rendite dello Stato che si possano depositare.

Io comprendo benissimo che si possano depositare titoli di rendite del Debito pubblico dello Stato; ma non saprei a quali altre rendite si voglia accennare.

Io perciò propono di dire: « Titoli di rendita del debito pubblico dello Stato; dei Comuni, provincie, ecc. »

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Arrivabene**. In questo caso, come ho già osservato, converrebbe ripetere la parola *rendita* al plurale prima della parola *Comuni*.

**Presidente**. In seguito a tutte queste osservazioni, se esse fossero tutte ben accolte e dall'Ufficio Centrale e dal Ministero si dovrebbe dire: « Titoli di rendita del Debito pubblico dello Stato, di rendite di Comuni, provincie e pubblici stabilimenti. »

Senatore **Ceppl**, *relatore*. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Ceppl**. Io ritengo che veramente sia bene il ripetere la parola *rendita* al plurale prima di quella di *comuni*, perchè aggiungendo quelle del *Debito pubblico dello Stato* proposte dall'onorevole Senatore Di Pollone, che io non intendo punto di contrastare, si lascierebbe quasi credere con ciò che anche i comuni potessero avere il Debito pubblico.

**Presidente del Consiglio**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Presidente del Consiglio**. La dizione di *Titoli di rendita* non mi sembra appropriabile ai Comuni ed alle Province, quindi forse sarebbe più opportuno di dire: *titoli di rendita pubblica* (qui non può nascere contestazione); *obbligazioni di Province, Comuni e pubblici stabilimenti.*

**Presidente**. L'Ufficio Centrale accetta anche questa redazione?

Senatore **Regis**. Accetta.

**Presidente**. Allora l'articolo sarebbe in questa conformità.

#### Art. 7.

« Le Casse ricevono in deposito:

« a) Denaro;

« b) Titoli di rendita del debito pubblico, obbligazioni di Comuni, Province e pubblici stabilimenti;

« c) Buoni del Tesoro;

« d) Azioni ed obbligazioni di società anonime ed in accomandita. »

Se non c'è osservazione metto ai voti l'art. 7.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

#### Art. 8.

« I depositi prescritti da legge, da regolamenti o in qualunque caso dall'autorità giudiziaria o dall'autorità amministrativa debbono farsi nelle Casse dei depositi e prestiti. Debbono farsi nelle stesse Casse anche i depositi che la legge ammette a fine di ottenere un effetto giuridico determinato.

« I depositi giudiziarii dovranno farsi in quella fra le Casse di depositi e prestiti che per legge o per provvedimento di giudice sarà destinata a riceverli. »

(Approvato.)

#### Art. 9.

« Le Casse ricevono i depositi volontari che si fanno per impiego di capitale dai privati, dai Corpi morali,

dagli stabilimenti o dalle amministrazioni pubbliche, dalle Casse di risparmio, dalle Società commerciali o da qualunque altra persona giuridica. »

(Approvato.)

Art. 10.

« Gli stabilimenti pubblici, e coloro che per ragione di ufficio hanno ricevuto o riceveranno depositi obbligatori o volontari, dovranno entro il termine di un mese fare il versamento del danaro o la consegna dei titoli alle Casse dei depositi e prestiti. Trascorso questo termine saranno responsabili non solo degli interessi, che dopo il trentesimo giorno le Casse avrebbero pagati, ma pur anche di ogni evento a cui potesse andare soggetto il capitale, e ciò indipendentemente dalle pene che avessero incorse. »

(Approvato.)

Art. 11.

« Nel mese di dicembre di ogni anno il Ministro delle Finanze, sopra proposta dell' amministratore della Cassa centrale, e sentito il parere della Commissione di vigilanza, determinerà la ragione d'interesse da corrispondersi per le somme che nell'anno seguente si depositeranno a frutto nelle Casse.

« L'interesse sulle somme depositate a frutto non comincerà a decorrere che dal trentunesimo giorno dopo il versamento eseguito da parte del deponente. »

(Approvato.)

Art. 12.

« Per il deposito di valori sarà dovuta alle Casse la tassa annua dell'uno per mille sul valor nominale, computato al ventuplo della rendita o interesse.

« È però dovuta sull'effettivo capitale nominale qualunque sia la rendita od interesse, allorchè il titolo depositato dà diritto al rimborso del medesimo.

« Le frazioni di migliaia sono calcolate per unità. »

(Approvato.)

Art. 13.

« Non saranno dovuti interessi sulle somme depositate inferiori a L. 200, qualunque sia la specie del deposito. »

(Approvato.)

Art. 14.

« Gli interessi sul numerario depositato, i quali non sieno reclamati entro 5 anni dal giorno della scadenza, saranno prescritti.

« Il capitale sarà prescritto ed annullata la relativa iscrizione di deposito se non saranno reclamati per trent'anni continui nè il capitale, nè gli interessi.

« La prescrizione di trent'anni è applicabile ai valori non ritirati. »

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Vi è chi desidererebbe che invece di dire *gli interessi sul numerario depositato*, si dicesse: *gli interessi sulle somme depositate*, come dizione preferibile in lingua.

Presidente. Accetta il signor Ministro questa variante?

Senatore Di Pollone. Progherei l'Ufficio Centrale a fornirmi una spiegazione su questo articolo: esso dice: *gli interessi sul numerario depositato ecc.*, ma se si depositassero titoli del debito pubblico, la Cassa pagherebbe gli interessi?

Voci. No. No.

Senatore Di Pollone. Dunque mi pare che la parola numerario stia bene, perchè la Cassa non deve pagare che gli interessi sul danaro depositato.

Senatore Alfieri. Dunque si metta danaro...

Senatore Di Pollone. Io non intendeva distruggere l'osservazione fatta dal Senatore Alfieri, miro solo ad avere una spiegazione.

Presidente. Allora si sostituirebbe alla parola numerario, la parola danaro. C'è qualche osservazione?

Senatore Arrivabene. Farò notare che i biglietti di banca sono come danaro; dunque anche su questi devonosi pagare gli interessi. Capisco che gli interessi non si devono pagare sulle azioni di fondi pubblici, perchè il possessore delle medesime gode dell'interesse; ma depositando biglietti di banca è lo stesso che depositare danaro.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Mi fo lecito di osservare al preopinante che i biglietti di banca sono considerati come danaro; ciò è fuor di dubbio; aggiungerò che la parola numerario potrebbe anche senza inconvenienti sussistere, perchè la maggior parte dei depositi che verranno fatti, si faranno dagli appaltatori di opere i quali sono obbligati di depositare nelle Casse le loro malleverie.

Ora la legge 16 febbraio 1854 che regge la materia delle malleverie dichiara, che queste dovranno essere prestate o in numerario od in effetti del Debito pubblico dello Stato. Quindi è una locuzione già stata ammessa.

Del resto dico questo per una semplice osservazione e non per fare una proposta; danaro o numerario può stare l'uno o l'altro.

Senatore Alfieri. Io credo che l'Ufficio Centrale non abbia una preferenza decisa in questo. Ma siccome si osservava che all'art. 8 già votato si è detto: *Le Casse ricevono in deposito danaro ecc.*; converrebbe almeno per conformare un articolo coll'altro ripetere la parola danaro.

Presidente. Rileggo l'articolo:

« Gli interessi sul danaro depositato, i quali non sieno reclamati entro 5 anni dal giorno della scadenza, saranno prescritti.

« Il capitale sarà prescritto ed annullata la relativa

iscrizione di deposito se non saranno reclamati per trenta anni continui nè il capitale nè gli interessi.

« La prescrizione di trent'anni è applicabile ai valori non ritirati. »

(Approvato.)

Art. 15.

« Il regolamento stabilirà le norme relative alla effettuazione dei depositi ed ai termini e modi della restituzione di essi. »

(Approvato.)

TITOLO III.

*Dei prestiti e degli altri impieghi delle somme depositate nelle Casse.*

Art. 16.

« Il numerario depositato nelle Casse a titolo di deposito obbligatorio o volontario fruttifero sarà impiegato in prestiti alle province, ai comuni, ai loro consorzii e istituti di beneficenza, riconosciuti dalla legge quali opere pie, per l'eseguimento di opere di pubblica utilità debitamente autorizzate, per l'acquisto di stabili per pubblico servizio, e per l'estinzione di debiti contratti ad onerose condizioni. »

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Credo converrebbe mettere anche qui la parola *denaro* invece di numerario, per essere consequenti.

Presidente. Verissimo. Rileggo l'articolo con questa variante:

« Il denaro depositato nelle Casse a titolo di deposito obbligatorio o volontario fruttifero sarà impiegato in prestiti alle Province, ai Comuni, ai loro consorzii e Istituti di beneficenza riconosciuti dalla legge quali opere pie, per l'eseguimento di opere di pubblica utilità debitamente autorizzate, per l'acquisto di stabili per pubblico servizio, e per l'estinzione di debiti contratti ad onerose condizioni. »

(Approvato.)

Art. 17.

« Nel mese di dicembre di ogni anno, il Ministro delle finanze, sopra proposta dell'Amministratore della Cassa centrale, e uditi i Consigli permanenti di amministrazione delle varie casse, non che la Commissione di vigilanza, fissa l'interesse per le somme che saranno date a prestito nell'anno successivo. »

(Approvato.)

Si sono soppressi gli articoli 19 e 20 del progetto del Ministero tenendone però conto nel seguente articolo 19 del progetto dell'Ufficio Centrale.

Art. 18.

« Gli amministratori delle Casse, in seguito alle de-

liberazioni del Consiglio d'Amministrazione, rassegnano alla fine di ogni bimestre all'Amministrazione della Cassa centrale per essere sottoposti al Ministro delle finanze il prospetto dei depositi ricevuti, il presuntivo di quelli da restituirsi, l'elenco delle domande di prestito debitamente giustificate, e nell'ordine della precedenza rispettivamente ad esse attribuita le proposte per le concessioni dei prestiti, e la richiesta, dove occorra, per assegnazioni ulteriori di fondi.

« Nelle proposte per le concessioni dei prestiti si dovrà principalmente tener conto, e fare menzione della sufficienza dei mezzi con cui il Corpo morale intende provvedere al rimborso del prestito, della preferenza a darsi per ragione d'urgenza, di utilità, o d'importanza alle domande, e del modo di restituzione. »

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Proporrei, e mi credo in ciò d'accordo coll'Ufficio Centrale, di sostituire alle parole *Amministrazione della Cassa centrale*, le altre *amministratore della Cassa centrale*; e l'articolo allora verrebbe redatto così: Gli amministratori delle Casse in seguito alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione rassegnano alla fine di ogni bimestre all'amministratore della Cassa centrale ecc.

Senatore Ceppi, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ceppi. L'Ufficio Centrale vi aderisce, perchè si è servito egli stesso della parola *amministratore* invece di *amministrazione* negli altri articoli.

Presidente. Se non ci sono osservazioni rileggo l'articolo per metterlo a voti.

Art. 18.

« Gli amministratori delle Casse in seguito alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione rassegnano alla fine di ogni bimestre all'amministratore della Cassa centrale per essere sottoposti al Ministro delle finanze il prospetto dei depositi ricevuti, il presuntivo di quelli da restituirsi, l'elenco delle domande di prestito debitamente giustificate, e nell'ordine della precedenza rispettivamente ad esse attribuita, le proposte per le concessioni dei prestiti, e la richiesta, dove occorra, per assegnazioni ulteriori di fondi.

« Nelle proposte per le concessioni dei prestiti si dovrà principalmente tener conto, e fare menzione della sufficienza dei mezzi con cui il Corpo morale intende provvedere al rimborso del prestito, della preferenza a darsi per ragione d'urgenza, di utilità, e d'importanza alle domande, e del modo di restituzione. »

(Approvato.)

Art. 19.

« Il Ministero delibera sulle domande di prestito, ne promuove l'approvazione per Decreto Reale sovra apposito elenco, ed assegna a ciascuna Cassa i fondi necessari.

« Nel fare queste assegnazioni il Ministro avrà cura di applicare di preferenza agli imprestiti proposti dalle Amministrazioni delle rispettive Casse i loro fondi speciali che consistono nei depositi giudiziari ed in quelli volontari: potrà assegnare gli altri fondi generali a favore di qualsiasi Cassa colle avvertenze di cui nell'articolo precedente, e dovrà sentire il parere della Commissione di vigilanza per le anticipazioni a farsi dal Tesoro dello Stato nei limiti stabiliti nell'art. 25 della presente legge. »

(Approvato.)

Art. 20.

« Dopo l'emanazione del Decreto Reale gli amministratori delle Casse procederanno all'effettuazione dei relativi prestiti da esso autorizzati. »

(Approvato.)

Art. 24.

« Il modo, le cautele ed il tempo per la concessione dei prestiti saranno stabiliti con regolamento speciale dal Ministro delle finanze. »

« Non si potrà oltrepassare il termine di 10 anni per la restituzione dei prestiti, ad eccezione di quelli per i quali fosse convenuto l'ammortamento annuale, nel qual caso l'estinzione dovrà compiersi entro un pericolo non maggiore di 25 anni. »

(Approvato.)

Art. 22.

« I fondi eccedenti il bisogno complessivo delle Casse potranno coll'assenso del Ministro delle Finanze impiegarsi in rendite iscritte del debito pubblico o in buoni del Tesoro, o in conto corrente al Tesoro dello Stato. »

(Approvato.)

Art. 23.

« I fondi delle Casse non saranno considerati come eccedenti i bisogni del servizio, se non in quanto sieno restituite le somme anticipate del Tesoro. »

(Approvato.)

Art. 24.

« Le rendite dovranno essere intestate alle Casse di depositi e prestiti in generale, e l'alienazione delle medesime potrà farsi, sulla proposta dell'amministratore della Cassa Centrale per ordine del Ministro delle finanze. »

(Approvato.)

Art. 35.

« Il Ministro delle finanze potrà nelle assegnazioni alle Casse fare anticipazioni dal Tesoro dello Stato fino alla somma complessiva di dodici milioni di lire, u-

dita la Commissione di vigilanza giusta il precedente articolo 19. »

(Approvato.)

Art. 26.

« Tanto sulle somme somministrate alle Casse dal Tesoro dello Stato a titolo di anticipazione quanto per quelle di cui le stesse Casse fossero creditrici dal medesimo in conto corrente, sarà corrisposta la media dell'interesse stabilito per i Buoni del Tesoro. »

(Approvato.)

Art. 27.

« Col profitti netti delle Casse e sotto deduzione dei pesi che loro fossero attribuiti per altre leggi, si costituirà un fondo di riserva fino alla concorrente somma di quattro milioni di lire. »

« I profitti netti annuali dopo che il fondo di riserva sarà giunto alla somma indicata saranno per una metà devoluti al Tesoro dello Stato, e per l'altra metà saranno ripartiti nell'esercizio successivo a quello corrente all'epoca dell'accertamento, in aggiunta all'interesse che dovrà essere corrisposto sui depositi per surrogazioni militari. »

(Approvato.)

TITOLO IV.

*Dell'Amministrazione delle Casse.*

Art. 28.

« Le spese di amministrazione delle Casse saranno ogni anno preventivamente stabilite con Decreto del Ministro delle finanze, sopra proposta della Direzione generale, sentiti i Consigli permanenti e la Commissione di vigilanza. »

« Gli stipendi degli impiegati verranno anticipati dal Tesoro dello Stato, il quale ne sarà rimborsato. »

Senatore Ceppl, *relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ceppl, *relatore*. Avverto che nell'art. 28 forse invece della parola *Direzione Generale*, sarà meglio dire *Amministratore generale della Cassa Centrale*, come altrove; perchè questa espressione *Direzione Generale* si risente ancora del progetto precedente.

Senatore Di Pollone. Domanda la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Già all'art. 4 si è detto *Direzione Generale*, si potrebbe ripetere qui la stessa espressione.

Presidente. È questa l'opinione dell'Ufficio Centrale?

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Le parole *Direzione Generale* adoperate nell'art. 4 non sono applicabili al caso: là si riferiscono alla *Direzione Generale del debito pubblico*: su-

rebbe meglio dire: « sopra proposta dell'amministratore della Cassa Centrale, sentiti, ecc. »

**Presidente.** Rileggo l'art. 28 colle modificazioni proposte per metterlo ai voti.

« Le spese di amministrazione delle Casse saranno ogni anno preventivamente stabilite con Decreto del Ministro delle finanze, sopra proposta dell'amministratore della Cassa Centrale, sentiti i Consigli permanenti e la Commissione di vigilanza.

« Gli stipendi degli impiegati verranno anticipati dal Tesoro dello Stato, il quale ne sarà rimborsato. »

**Senatore Arrivabene.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Arrivabene.** Farò forse un'osservazione alquanto futile, ma poichè veggio espresso nell'alinea: « Gli stipendi verranno anticipati dal Tesoro dello Stato il quale ne sarà rimborsato. »

Io domando: ma da chi? Sarebbe forse meglio ripetere: « sarà rimborsato dalle Amministrazioni delle Casse... »

**Presidente.** Che cosa intende l'Ufficio Centrale in proposito di questa osservazione e proposta d'aggiunta?

**Senatore Ceppi, relatore.** Mi pare si possano aggiungere le parole *dalle Casse* per chiarezza, benchè sia già sottointeso....

**Presidente.** Leggerò ancora l'articolo con queste modificazioni per metterlo ai voti.

« Le spese di Amministrazione delle Casse saranno ogni anno preventivamente stabilite con Decreto del Ministro delle finanze, sopra proposta dell'amministratore della Cassa Centrale, sentiti i Consigli permanenti e la Commissione di vigilanza.

« Gli stipendi degli impiegati verranno anticipati dal Tesoro dello Stato, il quale ne sarà rimborsato dalle Casse. »

Chi approva l'articolo così concepito voglia sorgere. (Approvato.)

Art. 29.

« Le Amministrazioni delle rispettive Casse comunicano col Ministro delle finanze per mezzo dell'Amministrazione della Cassa Centrale.

« Presso la Cassa Centrale sarà tenuta la contabilità generale delle casse di depositi e prestiti, formata dalla riunione delle contabilità speciali di ciascuna di esse.

« Per i profitti e per il fondo di riserva le Casse hanno un solo fondo comune. »

**Senatore Scialoja.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Scialoja.** Domando la divisione di questo articolo.

Quanto al primo paragrafo, fo questa osservazione, ripeto cioè l'osservazione già fatta di sostituire alle parole *Amministrazione della Cassa* le parole *amministratore della Cassa*.

Quanto al secondo paragrafo, proporrei di sostituire per emendamento questa compilazione. « La contabi-

lità generale delle Casse dei depositi e prestiti verrà formata dalla riunione delle contabilità speciali di ciascuna di esse sotto la direzione dell'amministratore della Cassa Centrale. »

**Presidente.** Due sono le avvertenze che fa il signor Senatore Scialoja. Riguardo alla prima, la quale non è che una semplice riforma di redazione, non potrebbe sollevare difficoltà, pregherei perciò il proponente a dire come vorrebbe costruire questa prima parte dell'articolo.

**Senatore Scialoja.** Si tratta semplicemente di sostituire alla parola *amministrazione* l'altra *amministratore*.

**Presidente.** « Le Amministrazioni delle rispettive Casse comunicano col Ministro delle finanze per mezzo dell'amministratore della Cassa Centrale. »

Su questa parte credo non vi sia alcuna difficoltà, perchè combina con tutto quello che si è fatto precedentemente.

Verrebbe poi un emendamento al secondo alinea dell'articolo che sarebbe in surrogazione all'alinea dell'articolo 29, così concepito (*V. sopra*.)

Prima di tutto interrogo il Senato per sapere se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

**Senatore Ceppi, relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Ceppi, relatore.** Quanto alla prima parte della proposta fatta dall'onorevole Scialoja, si è già accennato altrove che si sostituisca alla parola *Amministrazione* quella di *Amministratore*, e per conseguenza non vi è difficoltà a che sia pure qui ammessa. Quanto alla seconda parte, io credo che l'emendamento proposto possa avere una tal quale portata, ed è quella che escluda che l'amministratore della Cassa Centrale possa essere al corrente dello stato della contabilità. Se si volesse per via del regolamento disporre che quando il tesoriere provinciale od altri riceve un fondo per conto delle Casse, ne dia avviso all'Amministrazione della Cassa locale e all'Amministrazione della Cassa Centrale, io credo che senza esservi inconveniente od una perdita a danno dell'Amministrazione della Cassa locale, l'Amministrazione della Cassa Centrale potrebbe da un momento all'altro sapere in qual posizione si trovano le Casse.

Nel sistema proposto dall'onorevole Scialoja ne viene che deve attendere due mesi per sapere in quale stato si trovino le Amministrazioni delle varie Casse. Io credo che questo possa avere una portata molto considerevole sulla contabilità e che possa nuocere anche un poco all'andamento dell'istituzione, poichè quegli che ha da pensare a provvedere alla restituzione di tale o tal'altro prestito il quale è ignorato da un amministratore di una Cassa (mentre deve farsi da un altro) importa grandemente che possa essere al corrente intorno allo stato della contabilità delle varie Casse. Ammetterei che ciascuno possa tenerla, ma non vorrei escludere che l'amministratore della Cassa Centrale possa averla.

Lascio alla saviezza dell'onorevole Ministro delle Finanze il decidere se la cosa non possa avere una gran portata. Io avrei le mie difficoltà ad ammettere la proposta.

Non saprei quale scopo possa avere l'onorevole Senatore Scialoja nel proporre questo emendamento che esclude veramente che l'amministratore della Cassa Centrale possa conoscere in quale stato si trovino le varie Casse.

Debbe aspettare al bimestre lo stato di situazione di ciascuna, ed io non sarei guari disposto ad ammetterlo.

Non so che cosa si guadagnerà, perchè non voglio escludere che ciascuna Cassa abbia il suo stato di contabilità; non è cosa indifferente che quando un contabile riceve una somma che ha da andare a far parte dei fondi della Cassa, l'amministratore della Cassa Centrale possa sapere giorno per giorno lo stato della contabilità, e parlo di contabilità, perchè ammetto che in fatto di prestiti non debba prendere alcuna diretta ingerenza nelle altre Casse.

Io bramerei sentire le osservazioni del Ministro delle Finanze, e lo pregherei ad appoggiare il mio sistema, che credo sia quello dell'Ufficio Centrale, per lasciare le cose come sono.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Non era mia intenzione di recare mutamenti sostanziali all'articolo 29; ma si di concordarlo con le altre modificazioni che si sono introdotte negli articoli precedenti, ed anche nel primo paragrafo di quest'articolo; quanto a quelle attribuzioni che si erano date all'Amministrazione della Cassa Centrale, si è spiegato che si intendeva di darle all'amministratore della Cassa Centrale; sicchè la Cassa Centrale fosse, quanto all'Amministrazione, una cassa, tanto locale, quanto qualunque altra delle altre Casse istituite con questa legge: epperò dicendo al secondo paragrafo «presso la Cassa Centrale sarà tenuta la contabilità generale delle Casse dei depositi e prestiti, formata dalla riunione delle contabilità speciali di ciascuna di esse,» io riteneva questa medesima compilazione; ma non era mia intenzione di dire che l'amministratore della Cassa Centrale non potesse avere questi specchi o settimanali o mensili dei conti di ciascuna delle Amministrazioni delle casse; questo non è il mio intendimento, e se mai le parole avessero superato le mie intenzioni, io non sono alieno dall'accogliere quelle osservazioni che si potessero fare al mio emendamento, perchè questo paragrafo dell'art. 29 si accordi bene coll'insieme degli altri articoli, e del primo paragrafo che si è modificato sostituendo all'Amministrazione, l'Amministratore.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Pareva anche a me che la seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Senatore Scialoja fosse un po' più larga di quello che egli intendeva.

Aveva messo la frase sotto la direzione dell'amministratore; ma poichè ora ha spiegato il suo concetto, credo che l'Ufficio Centrale non avrà difficoltà di annuire a che riunendo il primo ed il secondo membro di quest'articolo, si dica: «Le Amministrazioni delle rispettive Casse comunicano col Ministro delle finanze per mezzo dell'amministratore della Cassa Centrale, presso il quale sarà tenuta la contabilità generale delle Casse dei depositi e prestiti.»

Senatore Scialoja. Accetto; direi però semplicemente, invece di *presso il quale, il quale terrà ecc.*

Presidente. L'Ufficio Centrale accetta?

Senatore Ceppi, relatore. Accetta.

Presidente. Sarebbe allora statuito nei seguenti termini l'articolo 29.

«Le Amministrazioni delle rispettive Casse comunicano col Ministro delle finanze per mezzo dell'amministratore della Cassa Centrale, il quale terrà la contabilità generale delle Casse di depositi e prestiti formata dalla riunione delle contabilità speciali di ciascuna di esse.

«Per i profitti e per il fondo di riserva le Casse hanno un solo fondo comune.»

Essendosi concordato tutto l'articolo nella conformità testè letta al Senato, non credo sia più il caso di fare la divisione dell'articolo e provocare un voto separato.

Se non si domanda la parola metto ai voti l'articolo 29.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

#### Art. 30.

«Sarà determinato con regolamento il modo nel quale le singole Casse dovranno trasmettere i prospetti e i rendiconti delle proprie operazioni.»

(Approvato.)

#### Art. 31.

«Si formerà alla fine di ogni quadrimestre dall'amministratore della Cassa Centrale il conto della situazione delle varie Casse, che verrà sottoposto al Ministro delle finanze ed alla Commissione di vigilanza. Questo conto sarà fatto di pubblica ragione.»

(Approvato.)

#### Art. 32.

«La Commissione di vigilanza potrà procedere o disporre che si proceda a tutte quelle verificazioni che reputerà necessario.»

(Approvato.)

#### Art. 33.

«Ogni anno il presidente della Commissione di vigilanza presenterà al Parlamento una relazione sulla direzione morale e sulla situazione materiale delle Casse.»

(Approvato.)

Art. 34.

« Per tutte le operazioni di deposito dipendenti da surrogazioni militari, sarà tenuto un conto unico presso la Cassa Centrale, ed a questo l'autorità militare potrà rivolgersi per le proprie domande. »

**Ministro delle Finanze.** Poichè negli articoli precedenti si è sempre detto amministratore della Cassa Centrale, parmi sarebbe il caso di fare altrettanto anche qui.

**Presidente.** Qual è l'opinione dell'Ufficio Centrale?  
**Senatore Alfieri.** L'Ufficio Centrale acconsente.

**Senatore Lauzi.** Mi pare che non sia il caso di surrogare la parola amministratore a quella di Amministrazione, poichè questa non è citata nell'articolo, anzi si sono dall'Ufficio Centrale sostituite alle parole l'ufficio di contabilità Centrale, quelle di *la Cassa Centrale*.

**Ministro delle Finanze.** La Cassa Centrale è composta dal Consiglio e dall'amministratore. Negli articoli precedenti, dal Senato si è creduto, che in ciò che riflette la Cassa, si disponesse che si avesse a far capo all'amministratore, epperò parmi che convenga anche qui dire l'amministratore, il quale poi naturalmente si servirà de' suoi uffici.

**Senatore Lauzi.** Io credeva che si trattasse puramente di surrogare una parola ad un'altra, parmi che il signor Ministro voglia invece aggiungere la parola *amministratore*.

**Senatore De Cardenas.** L'articolo dice che l'autorità militare potrà rivolgersi all'ufficio di contabilità centrale; ma quando l'autorità militare non si rivolge all'Amministratore della Cassa Centrale, a chi dovrà rivolgersi?

Parmi che i rapporti dell'Autorità militare in quanto a depositi per surrogazioni militari siano diretti cogli interessati.

**Ministro delle Finanze.** L'autorità militare può sempre rivolgersi al suo superiore, cioè al Ministro della Guerra, il quale si rivolgerà egli stesso all'amministratore della Cassa Centrale; ma in questo caso si può anche rivolgere direttamente all'amministratore della Cassa Centrale. Questo parmi sia stato il concetto del Ministro che propose la legge.

**Presidente.** Rileggerò l'articolo prima di metterlo ai voti (*Vedi sopra*.)

**Senatore Scialoja.** Sarebbe forse meglio dire: sarà tenuto un conto unico dall'amministratore della Cassa Centrale.

**Senatore Ceppl, relatore.** Io per verità non avrei difficoltà di ammettere questa variante, ma mi pare che sia inutile, e credo che il timore che induce il Senatore Scialoja a proporre che l'amministratore della Cassa Centrale tenga lui il conto, non faccia sì, che il Consiglio d'Amministrazione possa prendervi ingerenza: io non lo difficoltà, dico, sulla parola, ma mi pare meno conveniente.

**Presidente.** Il Senatore Scialoja insiste nella sua proposta?

**Senatore Scialoja.** Non insisto.

**Presidente.** Metto ai voti l'articolo che ho letto. Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Art. 35.

« Con Decreto Reale sarà approvato il regolamento per l'esecuzione della presente legge, e sarà stabilito il tempo in cui la medesima comincerà ad entrare in osservanza. »

(Approvato.)

Disposizioni transitorie.

Art. 36.

« Le Casse dei depositi e prestiti succederanno a quelle istituzioni governative che sotto queste od altre denominazioni sono destinate a fare identiche operazioni. »

« Sarà liquidato l'attivo ed il passivo dei depositi esistenti presso le medesime, e verrà portato a debito e credito delle nuove Casse. »

(Approvato.)

Art. 37.

« Le istituzioni non governative dovranno versare alle Casse dei depositi e prestiti le somme che ritengono a titolo di deposito obbligatorio fatto prima della pubblicazione della presente legge, ovvero corrispondere gli interessi alla ragione medesima delle Casse dei depositi e prestiti, e ciò senza pregiudizio del disposto dell'art. 12. »

**Senatore Arrivabene.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Arrivabene.** Mi pare che la frase usata e le istituzioni non governative lasci qualche oscurità, la quale vorrebbe esser chiarita.

**Senatore Alfieri.** Prego l'onorevole Senatore Arrivabene a voler considerare che qui si dice: le istituzioni governative che ritengono somme a titolo di deposito obbligatorio, e che sono caratterizzate da quest'aggiunta, quindi non può esservi dubbio che altre istituzioni non governative possano essere comprese in questa espressione.

**Senatore Arrivabene.** Le parole dell'onorevole Senatore Alfieri mi hanno abbastanza chiarito ed appagato.

**Presidente.** Metto ai voti l'art. 37 testè letto.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

La parola è al Senatore Di Pollone.

**Senatore Di Pollone.** Ho chiesto al Senato di concedermi la facoltà di proporre un'aggiunta all'articolo 6, ove ne fosse il caso, e diceva per motivo di questa riserva, che mi pareva di ricordarmi che la legge co-

stituiva del Debito Pubblico avesse una disposizione simile a quella che si legge nell'articolo 6 relativa alla continuazione dell'Ufficio dei Deputati e Senatori, nell'intervallo tra le legislature e le sessioni parlamentari.

Io confesso che l'aggiunta non dà gran forza all'articolo, tuttavia ho riconosciuto che la mia povera mente non m'ingannava, poichè ivi si legge lo stesso pensiero concepito in questi termini: « I Senatori ed i Deputati continueranno a far parte della Commissione anche nell'intervallo tra le legislature e le sessioni parlamentari sino a nuova elezione. »

Vedrà il Senato e l'Ufficio Centrale nella sua saviezza se sia il caso di fare quest'aggiunta.

**Presidente.** Che ne pensa l'Ufficio Centrale?

**Ministro delle Finanze.** Io credo che si potrebbero riprodurre le frasi che sono nell'articolo 6 della legge del debito pubblico.

**Presidente.** Leggerò al Senato l'art. 6 della legge 10 luglio 1861, colla quale è istituito il Gran Libro del debito pubblico del Regno d'Italia.

L'articolo 6 è concepito in questi termini. Lo leggerò nella parte dove si riferisce l'osservazione del signor Senatore Di Pollone.

« L'Amministrazione del Debito pubblico è posta sotto la vigilanza di una Commissione composta:

« Di tre Senatori e di tre Deputati, a nomina delle rispettive Camere in ciascuna sessione.

« I Senatori ed i Deputati continueranno a far parte della Commissione anche nell'intervallo tra le legislature e le sessioni parlamentari fino a nuova elezione. »

Il signor Senatore Di Pollone suggerisce che si metta anche nell'art. 6 di questo progetto questa dichiarazione: *fino a nuova elezione.*

L'Ufficio Centrale acconsente?

Senatore **Alfieri.** Acconsente.

**Presidente.** Se non c'è osservazione in contrario...

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi.** Io domando se la parola *elezione* si riferisce all'elezione con destinazione di nuovi membri per parte delle Camere o alle elezioni generali dei deputati.

Nel primo caso, convengo pienamente che la frase aggiunta starebbe; non così nel secondo.

Di modo che, se la cosa è intesa nel primo senso per parte mia non ho difficoltà ad ammetterla, ma se fosse nel senso di elezioni generali, io non potrei aderire alla proposta.

**Ministro delle Finanze.** Non mi pare che possa cadere dubbio, s'intende sino a nuova elezione della Commissione di vigilanza.

**Presidente.** Prego i signori Senatori di volersi trattenerne fino a che possiamo concludere definitivamente quest'ultima parte.

« Nell'intervallo delle sessioni e legislature i Senatori e Deputati continueranno a far parte della Commissione sino a nuova elezione. »

Metto ai voti quest'aggiunta.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Siccome il Senato non è più in numero, non si potrà procedere oggi allo squittinio segreto; e questo si farà domani in adunanza pubblica, nella quale si porteranno in discussione gli altri progetti di legge che erano oggi all'ordine del giorno.

Se non c'è osservazione...

Senatore **Duchoqué.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Senatore Duchoqué ha la parola.

Senatore **Duchoqué.** Vedendo presente il Ministro dei Lavori Pubblici, se il Senato me lo concedesse, vorrei dirigerli una brevissima interpellanza.

**Presidente.** Permetta allora che si termini; sta inteso che domani vi sarà la votazione per questa legge, o si porteranno in discussione in adunanza pubblica alle ore due i progetti di legge che erano oggi all'ordine del giorno.

**Presidente.** La parola è al Presidente del Consiglio.

#### PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

**Presidente del Consiglio.** Ho l'onore di presentare al Senato a nome del mio collega il Ministro di Grazia e Giustizia, trattato nell'altra Camera, un progetto di legge intorno all'arresto personale in materia civile e commerciale. Ho pure l'onore di presentare al Senato un progetto di legge il quale riguarda la *Sila delle Calabrie.*

Io raccomando al Senato molto vivamente questo progetto, il quale ha il vantaggio altretanto di essere brevissimo.

Il Senato ha dinanzi a sé un altro progetto di legge sul Tavoliere delle Puglie, ed io credo che se la legge sul Tavoliere e quella della *Sila delle Calabrie* potessero essere prestamente votate, si renderebbe un gran servizio a quelle popolazioni dell'Italia Meridionale, e si otterrebbe questo risultato veramente notevole di sciogliere così questioni le quali, si può dire, hanno durato per secoli con gran danno ed agitazione di quelle popolazioni stesse.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

**Presidente.** Do atto al signor Presidente del Consiglio della presentazione del progetto di legge a nome del signor Ministro di Grazia e Giustizia intorno all'arresto personale, e della presentazione dell'altro progetto relativo alla *Sila delle Calabrie.* Questi due progetti saranno stampati e distribuiti.

Il Senatore **Vigliani** ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Poichè l'onorevole Presidente del Consiglio ha espresso il desiderio che il progetto di legge testè da lui presentato al Senato venga esaminato contemporaneamente a quello che riguarda l'affrancamento del Tavoliere delle Puglie, mi permetterò di fare una breve osservazione al Senato a questo riguardo.

Poichè ho l'onore di essere relatore del progetto di legge sull'affrancamento del Tavoliere, dirò che la relazione del medesimo sta per toccare il suo termine, e che quanto prima verrà presentata al Senato, al quale anzi venne già annunziato dall'Ufficio di Presidenza, che il progetto sarebbe stato posto all'ordine del giorno di oggi, alla condizione che la relazione fosse apparecchiata. Se il ritardo che naturalmente ne verrebbe dall'esame dell'altro progetto di legge stato presentato testè, non fa alcuna difficoltà, credo che gli onorevoli miei colleghi, come io, ben potremo esaminare contemporaneamente i due progetti, qualora piaccia al Senato di affidare la disamina di quello ora presentato a coloro che ebbero già l'onore di essere incaricati di esaminare quello sul Tavoliere delle Puglie.

**Presidente.** Questo starà agli Uffici del Senato.

Frattanto ha la parola il Senatore Duchoqué.

Senatore Bellelli. Domando la parola.

**Presidente.** Permetta: la parola spetta ora al Senatore Duchoqué, a cui l'ho conceduta.

Senatore Bellelli. Il Senatore Duchoqué vuol fare una mozione nuova od un'interpellanza su altro oggetto, mentre io vorrei dire due parole in risposta a quanto disse l'onorevole Senatore Vighiani.

**Presidente.** Ma io non posso invertire l'ordine....

Senatore Duchoqué. Parli pure il Senatore Bellelli che io gli cedo la parola, e parlerò dopo di lui.

**Presidente.** Allora la parola è al Senatore Bellelli.

Senatore Bellelli. Io credo che l'onorevole signor Ministro delle finanze abbia bensì inteso di promuovere la sollecita discussione dei due progetti della Sila delle Calabrie e del Tavoliere delle Puglie, ma non penso poi che abbia voluto connetterli.

Queste due materie sono così diverse fra loro, che non possono assolutamente fondere insieme.

Io penso quindi che il Senato, plaudendo alle cose dette, delibererà bensì di procedere presto alla discussione di questi due progetti, ma vorrà ad un tempo nominare due diverse Commissioni per esaminarli separatamente.

**Presidente.** Io credo che non si sia punto parlato di confondere insieme questi due progetti.

Quanto poi al deferire l'esame del progetto di legge della Sila delle Calabrie all'Ufficio Centrale che è già incaricato di esaminare e riferire quello del Tavoliere delle Puglie, ciò sarà oggetto degli Uffici del Senato, i quali ne prenderanno cognizione preliminare: ma frattanto non credo che sia nemmeno intenzione del signor Ministro delle finanze che si sospenda il corso del progetto relativo al Tavoliere di Puglia per esaminare prima anche quello testè presentato, avendo egli solo osservato che questo aveva una certa analogia coll'altro, e che entrambi reclamavano la sollecitudine del Senato.

Ora la parola è al Senatore Duchoqué.

Senatore Duchoqué. Mi venne supposto che il signor Ministro dei lavori pubblici, nel suo recente viaggio in Toscana, abbia fatto sui luoghi la ispezione delle

opere pel congiungimento col mezzo delle vie ferrate di quelle provincie alle altre d'Italia.

Lo pregherei a farci sapere se è sperabile che quei lavori abbiano presto un felice successo, onde cessi il grave danno che viene alla Toscana pel suo isolamento dalla rete delle ferrovie del resto d'Italia.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Il Ministero desidera, quanto le popolazioni della Toscana, che il congiungimento di quell'importante provincia si faccia, più prestamente sia possibile, colle altre parti del Regno.

Io ho visitato, rapidamente a dir vero, ma pur l'ho fatto, i lavori che si fanno tanto dalla parte della Liguria, come da quella di Bologna per congiungere le ferrovie Toscane colle altre ferrovie dello Stato. Verso la parte della Liguria si sa che il tronco fu aperto da Massa sino a Sarzana, ed è probabile che nel mese di novembre di quest'anno ne sarà aperto un altro tratto da Sarzana sino alla Spezia; anzi il Ministero fece le premure più vive presso la società, affinchè questi lavori fossero compiuti ed il servizio si potesse stabilire regolarmente tra la Spezia ed il rimanente della Toscana. In questo modo, mediante la navigazione di ore 3 1/2 o 4 da Genova alla Spezia, si potrà evitare la lunga traversata tra quella città e Livorno, e si potrà così dalla Spezia giungere a Firenze in un tempo non maggiore di ore 4 1/2 circa.

In quanto poi al compimento della linea tra la Spezia e Genova si richiederà un tempo assai maggiore, perchè debbonsi fare opere che presentano grandissime difficoltà e che richiedono un tempo lungo. Fra queste vi è la galleria di Biassa che è vicina alla Spezia molto lunga, e che exige grandi lavori, i quali secondo gl'ingegneri non permetteranno che essa possa essere aperta prima del 1868. Sicchè deve essere differito fino a detta epoca il definitivo congiungimento di questa linea con Genova.

Ma verso Bologna le cose procedono assai più alacramente.

Ho visitati i lavori che si fanno da Pistoia per andare fino a Vergato, e questi sono molto inoltrati. La parte che è ancora meno avanzata è la galleria degli Apennini che ha la sua imboccatura nord verso Pracchia. Questa galleria è lunghissima, ma ora più non rimangono che 500 metri da ultimare. Si lavora con molta alacrità sulle due estremità di questo tronco che rimane ancora a farsi ed inoltre intorno ad un pozzo il quale fra pochi mesi raggiungerà il livello della galleria. Vi potranno allora essere quattro attacchi sopra questa parte che è ancora a farsi e si spera che nel 1864 essa potrà essere aperta; anzi gl'ingegneri lo tengono come certo, procedendo il lavoro con molta regolarità, e quantunque vi siano alcune difficoltà grandi rispetto all'acqua, queste si possono dire superate e non vi è più che una roccia,

nella quale lavorando con facilità, si può calcolare, e quasi con esattezza geometrica, l'epoca probabile in cui questa galleria potrà essere compiuta.

Rimane ancora il tratto tra Vergato e la parte superiore del Reno nella quale i lavori sono pure assai inoltrati. La società ha già annunciato che per il mese di ottobre o di novembre si potrebbe aprire il tronco tra Vergato e Porretta di guisa che più non rimarrebbe a percorrere per mezzo della strada ordinaria che la parte compresa tra Porretta e Pistoia.

Ma siccome la strada che percorre il Reno è molto incomoda e presenta gravi inconvenienti specialmente nelle cattive stagioni, è desiderio del Ministero che la società faccia i massimi sforzi onde protrarre i lavori fino a Pracchia, cioè fino all'imboccatura della galleria degli Appennini. Ed ho fatto in proposito le opportune istanze al direttore di questi lavori, e al Commissario Regio.

È vero che vi sono difficoltà non comuni; ma credo che la società metterà il più grande impegno, e spero che continuando a spiegare la diligenza che finora ha usato, potrà risolvere gli ostacoli che sembrano opporsi a che questo tronco sia aperto all'esercizio pubblico verso la fine di quest'anno.

Se giungiamo poi a Pracchia, rimarrà tuttora un tronco di strada ordinaria tra questa località ed il ponte di pietra, punto in cui si incontra la strada bellissima dell'Abetone che mette a Pistoia. Ora questo tronco essendo aperto, si potrà da Pracchia in due ore di vettura ordinaria giungere a Pistoia ove si trova la strada ferrata, di modo che la comunicazione tra Firenze e Bologna mediante la strada ferrata, non avrà altra interruzione tranne quella di circa due ore di strada ordinaria.

Ho poi scritto al Prefetto di Firenze perchè convo-

casse il Consiglio provinciale onde stabilire alcuni fondi per la sistemazione di quella strada tra Pracchia e il ponte di pietra che abbisogna di essere alquanto riformata.

Il Governo concorrerà con qualche sussidio a questa strada, non essendo essa nazionale, e si spera quindi che i lavori della medesima potranno fra non molto essere ultimati. Ho parimenti dato istruzioni al Commissario Regio affinchè combinasse colla Società tutti i mezzi più adatti onde mettere in esercizio quel tronco da Vergato sino a Pracchia, e spero che gli sforzi del Ministero non saranno inutili e che sul finire dell'anno si potrà pure avere compiuto quel tratto di strada, il quale diminuirà di molto le difficoltà di comunicazione che esistono tra Bologna e Firenze.

Come vede il Senato, il Ministero fa quanto è in mano sua affinchè gli ostacoli che fino ad ora avevano separato la Toscana dalle rimanenti parti d'Italia, siano per mezzo delle strade ferrate compiutamente superati.

Infine anche verso la parte di Roma vi sarà, forse nell'anno venturo, comunicazione tra Ancona e la Toscana, poichè la linea Aretina verrà prolungata sino all'incontro della linea che da Ancona deve raggiungere Roma, e secondo i rapporti degli ingegneri della Società della ferrovia romana si spera che nell'anno venturo sarà aperta la linea fra queste due città.

Si ha dunque motivo di credere che fra pochi anni vi sarà un congiungimento perfetto tra tutte le parti d'Italia.

Senatore **Duchoqué**. Ringrazio il signor Ministro della cortese risposta che egli ha dato.

**Presidente**. Domani dunque il Senato è convocato in adunanza pubblica alle ore due.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2.)